

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**Prestazioni a Sostegno del Reddito** □

**Roma, 13 Aprile 2006**

**Circolare n. 55**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con  
requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della  
Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.|||**

**SOMMARIO:** *La Corte Costituzionale, con decisione del 24 marzo 2006, n. 121, ha  
dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45,  
terzo comma, regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con  
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento agli  
articoli 3 e 38 della Costituzione.*

Con [circolare n. 198 del 13 luglio 1995](#), al punto 3, sono state fornite istruzioni in merito alla indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori che svolgano attività con contratto di lavoro cosiddetto a part-time di tipo verticale. In tale circolare si era precisato

che non sussistono le condizioni per l'indennizzabilità dei periodi di inattività, in quanto i lavoratori concentrano la propria attività in alcuni mesi dell'anno, ovvero in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana, e vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con tutti i benefici ad esso connessi.

Con successivo [messaggio n. 253 del 25 marzo 2003](#), il criterio sostanziale della circolare n. 198/1995 è stato ribadito, anche a seguito di sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 1732 del 2003, con la quale si è risolto il contrasto che si era venuto a creare a seguito di pronunce difformi in seno alla Sezione Lavoro della stessa Suprema Corte, affermando che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e pertanto non sussistono i presupposti per considerare lo stato di inattività come stato di disoccupazione involontaria e perciò indennizzabile.

Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 marzo 2006, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155", secondo cui "l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro", perché non in contrasto con gli artt. 3 e 38, comma 2°, della Costituzione italiana ed ha quindi ribadito la esclusione dall'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

Nella pronuncia la Corte ha ricordato che nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell'inizio della nuova fase lavorativa. Il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta assicura al lavoratore impiegato a tempo parziale verticale "una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione" lavorativa.

Per quanto sopra detto e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, si ribadisce ulteriormente che i periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati né con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

Il Direttore Generale  
Crecco